



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma
OCCEC Roma
Entrata - 12/03/2015 10.44.37 - 6976



15095014

CONVENZIONE TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, codice fiscale e partita IVA 00348170101, per il quale interviene nel presente atto il dott. Mario Civetta in qualità di Presidente della predetta struttura (di seguito, per brevità, denominato "Ordine")

E

la Società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA 10735431008, per la quale interviene nel presente atto l'ing. Luca Avarello in qualità responsabile della S.O. Servizi e Informazioni della predetta struttura (di seguito, per brevità, denominata "RSM")

PREMESSO

- che l'Ordine ha richiesto per i propri Iscritti la possibilità di usufruire di un abbonamento con il servizio di Car Sharing a prezzi vantaggiosi;
- che RSM è l'Agenzia della Mobilità del Comune di Roma e gestisce il servizio di car sharing a postazione fissa nella città di Roma;
- che le parti sono interessate a facilitare l'utilizzo del car sharing a fini di agevolazione nei tragitti oggetto di spostamenti non sistematici, sia frequenti che occasionali, riducendo al contempo l'impatto ambientale;
- che le Parti, per raggiungere le finalità sopra citate, concordano di realizzare congiuntamente le attività promozionali disciplinate dal presente Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2 (Oggetto)

Con la presente convenzione le parti si impegnano ad attivare la convenzione a favore degli Iscritti all'Ordine come indicato nel successivo art.3.

Art. 3 (Impegni delle parti)

A) RSM si impegna a:

- applicare una tariffa agevolata per l'acquisto dell'abbonamento annuale al servizio car sharing ed espressamente dedicata agli Iscritti all'Ordine il cui importo sarà pari a:
 - € 50,00 (IVA inclusa) per gli abbonamenti individuali
 - € 60,00 (IVA inclusa) per gli abbonamenti famiglia
 - € 75,00 (IVA inclusa) per gli abbonamenti businessPer usufruire delle tariffe citate, gli Iscritti all'Ordine dovranno allegare ai moduli normalmente richiesti per sottoscrivere l'abbonamento, anche la stampa della pagina web del sito dell'Ordine dalla quale risulta la loro iscrizione. L'invio di tale documento sarà richiesto anche per gli eventuali rinnovi successivi, a conferma del mantenimento dello status di Iscritto all'Ordine.
- riconoscere uno sconto sugli utilizzi in base al volume, così articolato:
 - per utilizzi superiori a 200 € (IVA inclusa) al mese, bonus del 5% sull'importo totale delle corse effettuate nel mese stesso;
 - per utilizzi superiori a 300 € (IVA inclusa) al mese, sconto dell'8% sull'importo totale delle corse rimanenti nel mese stesso.Il bonus potrà essere utilizzato nel mese successivo o al prossimo utilizzo utile.
Gli importi di utilizzo sono calcolati sommando gli importi chilometrici e orari ed escludendopenali, rimborsi e quant'altro non ricadente nei soli importi chilometrici ed orari. Le corse che concorrono al calcolo del bonus del mese sono quelle che terminano nel mese stesso (ad esempio: una corsa che inizia il 30 del mese e finisce l'1 del mese successivo, si cumula alle corse effettuate nel mese successivo).
Gli sconti sono riconosciuti anche in presenza di altre promozioni sugli utilizzi.
- riconoscere gratuitamente – al momento della sottoscrizione dell'abbonamento annuale – l'attivazione dell' "interoperabilità", ossia la possibilità per il possessore dell'abbonamento sottoscritto a Roma di



usufruire delle auto del servizio Car Sharing presenti in una qualunque delle altre città appartenenti al circuito ICS, che ad oggi sono le seguenti:

- Bologna
 - Firenze
 - Genova
 - Milano
 - Padova
 - Palermo
 - Parma
 - Torino
 - Venezia
- comunicare il contenuto della presente convenzione nella pagina dedicata del sito intranet - riportante il logo dell'Ordine. La pagina illustrerà i vantaggi ed i termini regolamentari della convenzione e consentirà agli iscritti all'Ordine di aderire alla promozione ed abbonarsi a prezzo agevolato secondo le procedure di RSM. I contenuti ed il layout saranno concordati con l'Ordine. Nell'allegato 1 sono presenti le specifiche del servizio oggetto del presente accordo;
- promuovere l'iniziativa mediante i propri canali informativi (sito web istituzionale e newsletter).

B) L'Ordine si impegna a:

- comunicare la convenzione con RSM e le particolari condizioni riservate ai propri Iscritti sugli ordinari strumenti di comunicazione istituzionale, compreso il sito dell'Ordine ed eventuali altri strumenti ad esso associati. I contenuti ed il layout saranno concordati con RSM;

Art. 4

(Corrispettivi, modalità di fatturazione e clausole fiscali)

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 - titolo 1° - del TU 131/1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa in base alle disposizioni vigenti, ai sensi del disposto dell'art. 39 del citato T.U n. 131.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico delle parti secondo legge.



Art. 5

(Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva)

Tutte le comunicazioni pubblicitarie dell'iniziativa prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo da RSM e dall'Ordine dovranno essere preventivamente approvate dalle parti.

Le Parti dichiarano sin d'ora di tenersi sollevate e indenni da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione, incluse quelle provenienti dai consumatori o da Autorità Pubbliche per eventuali carenti o inesatte informative pubblicitarie effettuate da una Parte nei confronti dell'altra.

Art. 6

(Durata)

L'accordo avrà durata a far data dalla stipula fino al 31.03.2016. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 7

(Patto di non esclusiva)

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.

Art. 8

(Riservatezza)

Ciascuna parte si impegna a considerare, mantenere riservati e non utilizzare in alcun modo, a vantaggio proprio o di altri, i dati, le informazioni e le procedure dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del presente accordo.

Art. 9

(Clausola risolutiva espressa)

Le Parti hanno diritto di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora l'altra Parte non adempia agli obblighi previsti dal presente accordo ed in particolare dagli artt. 3, 4, 6, 9, 11 e 13.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà delle Parti di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.



Art. 10
(Policy istituzionali)

RSM si impegna a rispettare le norme contenute nelle Policy istituzionali consultabili sul sito web dell'Ordine all'indirizzo <http://www.odcec.roma.it>.

L'eventuale violazione di una qualsiasi delle suddette policy configura una ipotesi di risoluzione espressa del presente accordo.

Art. 11
(Tutela dei dati personali)

RSM prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita dall'Ordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in merito al trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente accordo e nel corso della gestione dello stesso.

I dati personali riguardanti RSM nonché determinati loro dipendenti e organi saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ordine, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esecuzione della presente convenzione in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo rinnovo/proroga/integrazione del medesimo;
- l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale dell'Ordine;
- i dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti di RSM;
- il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento della presente convenzione e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, l'Ordine si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione alla presente convenzione;
- i dati personali trattati potranno essere comunicati a:
 - dipendenti dell'Ordine che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;



- società dell'Ordine, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti;
- società di informatica della cui collaborazione l'Ordine si avvale;
- società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono all'Ordine altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate dall'Ordine;
- istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con l'Ordine atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento RSM potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Giuseppe De Dominicis.

Art. 12 **(Trasparenza)**

RSM espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente accordo commerciale;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell'accordo commerciale stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente convenzione, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.



1456 del codice civile per fatto e colpa di RSM che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13
(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente accordo, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata a/r con un preavviso di giorni 30.

Art. 14
(Referente di contratto)

Il referente del presente accordo per l'Ordine è il dott. Mario Valle, direttore dell'Ordine, e-mail direzione@odcec.roma.it
Il referente del presente accordo per RSM è l'ing. Sandro Bartolucci, e-mail sandro.bartolucci@agenziamobilita.roma.it

Art. 15
(Domicilio delle parti e comunicazioni)

Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali.
Le parti sono tenute ad indicare il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi di ogni eventuale abilitazione per l'esercizio dell'attività commerciale.
Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate agli indirizzi di cui al comma primo. Le comunicazioni, da inviarsi per lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ovvero via e-mail., si intendono ricevute e conosciute nel momento in cui pervengono al domicilio eletto di cui al primo comma.

Art. 16
(Foro competente)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

* * * * *



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 02/03/2015.....

Per Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.
Il Responsabile della S.O. Servizi e Informazioni
Ing. Luca Avarello

Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma
Il Presidente
dott. Mario Civetta